



COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n. 6

del 25/02/2019

OGGETTO: *Imposta Comunale Unica (IUC) - Componente TASI - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2019.*

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **01,05** Solita sala delle Adunanze, alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	P	A
1) Tessitori Gianfranco	S		10) Dell'Omo Andrea	S
2) Cappelletti Alfonso	S		11) Avvisati Tommaso	S
3) De Mei Luca	S		12) Giuliani Giacomo	S
4) Ricci Elisa	S		13) Mancini Sergio	S
5) Catalani Giuseppe		S		
6) Marini Roberto	S			
7) Guarnacci Elisa	S			
8) Ingarao Melissa'	S			
9) Coluzzi Andrea	S			

Assegnati n. 13
in carica n. 13

Presenti n. 11
Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il TESSITORI GIANFRANCO, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE STORELLI CLORINDA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con, modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 669, L. n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. b), L. n. 208 del 2015);

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. "Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a)** abitazioni con unico occupante;
- b)** abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c)** locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d)** abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e)** fabbricati rurali ad uso abitativo;

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

comma 690 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014 stabilisce che:

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, con riferimento alla TASI, ha in particolare previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti:

«a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'articolo 13 comma 3 lettera 0a) del D. L. 201/2011 e s.m.i., come inserito dalla L. 208/2015, il quale dispone che la base imponibile dell'TASI è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

RILEVATO pertanto che la TASI non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa (una per ogni categoria), infatti:

L'art. 1, comma 14, lettera a), della legge n. 208/2015, modificando il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, ha stabilito l'esenzione TASI per le case destinate ad abitazione principale del proprietario, nonché dell'utilizzatore.

L'esenzione non si applica qualora le abitazioni siano accatastate come A/1, A/8 o A/9.

La nuova Legge di Stabilità 2016 la famosa quota inquilino è stata abolita limitatamente ai casi in cui sia destinata ad abitazione principale come prevista dall'articolo 1, comma 639 della legge n.147 del 2013 e che prima era versata con una quota del 30%. Questo non significa che se la accollerà tutta il proprietario, infatti dal 2016 lo sgravio è previsto solo per l'utilizzatore o inquilino mentre il proprietario della casa (che per lui è come se fosse una seconda casa) continua ad essere versata con una quota del 70% da versare con aliquota ordinaria.

- all'abitazione, e relative pertinenze (una per ogni categoria), assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge

- a un unico immobile, con relative pertinenze, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, a condizione che lo stesso non sia dato in locazione (in tal caso è dovuta l'IMU); l'immobile è assimilato all'abitazione principale anche se il proprietario non vi ha stabilito dimora abituale e residenza anagrafica
- ad un'unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- ai terreni agricoli;
- ad una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 18/02/2016, di approvazione del Regolamento IUC con la quale è stato disposto :

1) di stabilire le seguenti scadenze di versamento per la componente TASI (tributo servizio indivisibili) per l'anno 2019:

- n. 2 RATE con scadenza :
- 1^ rata entro il 17 GIUGNO 2019
- 2^ rata entro il 16 DICEMBRE 2019

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

1	Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 139.118,96
2	Illuminazione pubblica (ENEL)	€ 59.456,58
3	Manutenzione illuminazione pubblica	€ 4.910,50
4	Servizi cimiteriali	€ 26.352,50
5	Servizi di manutenzione stradale	€ 20.161,81
6	Manutenzione verde pubblico	€ 13.826,68
7	Servizi socio-assistenziali (Personale)	€ 22.331,01
8	Servizio di anagrafe (Ninfea)	€ 185.757,91
9	Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 20.161,81
10	Anagrafe	€ 32.968,73
<u>TOTALE COSTI ANNO 2018</u>		<u>€ 525.046,47</u>
<u>GETTITO TASI STIMATO ANNO 2019</u>		<u>€ 145.165,74</u>
<u>GRADO DI COPERTURA DEI COSTI</u>		<u>27,65%</u>

VISTO il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), che cita testualmente:

Per l'anno 2014, e attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la conferenza Stato Città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente, di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 Gennaio 2019 il quale dispone il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

RITENUTA, pertanto, sulla base delle considerazioni di cui sopra e del susseguirsi dei numerosi interventi legislativi previsti dalla legge Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) che ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale, la necessità di provvedere a modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della I.U.C.;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "**Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi**" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede :

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione."
5. Sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

TENUTO CONTO del gettito TASI nell'annualità 2019, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2019, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, per l'anno 2019, le aliquote TASI come di seguito riportate:

- **ALIQUOTA 1 per mille** per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.
Aliquota massima IMU applicabile 10,6 ‰ – Pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra il 6 ‰ ed aliquota IMU comunale applicata.
- **ALIQUOTA 2 per mille** per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli")
Aliquota massima IMU 10,6 ‰ – Pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra il 10,6 ‰ ed aliquota IMU comunale applicata .
- **ALIQUOTA 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA')
IMU non applicabile – aliquota massima TASI 1 ‰.
- **ALIQUOTA 2 per mille** per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili.
Aliquota massima IMU 10,6 ‰ – Pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra il 10,6 ‰ ed aliquota IMU comunale applicata .

DATO ATTO che sulla base delle aliquote proposte il gettito atteso TASI è pari ad € 145.165,74;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTI:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.
- l'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.
- l'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.
- l'art. 1 comma 380 L. 228/2012
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- il vigente Statuto comunale
- il vigente regolamento delle entrate

DATO ATTO dell'attestazione della regolarità e correttezza dell'istruttoria nonché della coerenza tra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente funzionario redigente;

ACQUISITO il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 da parte del Dirigente del Settore Programmazione e Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato come parte integrante e sostanziale;

UDITA LA DISCUSSIONE svoltasi in merito e riportata per esteso nel verbale di seduta come allegato;

DATO altresì atto che risulta momentaneamente assente dall'aula il Consigliere Giuliani Giacomo che non partecipa pertanto alla votazione sul presente punto;

Con i seguenti voti resi con le forme di legge:

Favorevoli n. 8

Contrari n. n.

Astenuti n. 2 (Dell'Omo Andrea, Mancini Sergio)

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di dare atto che il gettito TASI è interamente destinato al finanziamento di una quota dei servizi indivisibili elencati nell'allegato A alla presente delibera;
- 3) di stabilire che la quota del tributo a carico dell'eventuale occupante di fabbricato è pari al 30%
- 4) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale in vigore;
- 5) **di determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2019 :**

- **ALIQUOTA 1 per mille** per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze.

Aliquota massima IMU applicabile 10,6 ‰ – Pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra il 6 ‰ ed aliquota IMU comunale applicata.

- **ALIQUOTA 2 per mille** per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli")

Aliquota massima IMU 10,6 ‰ – Pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra il 10,6 ‰ ed aliquota IMU comunale applicata .

- **ALIQUOTA 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA')

IMU non applicabile – aliquota massima TASI 1 ‰.

- **ALIQUOTA 2 per mille** per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili.

Aliquota massima IMU 10,6 ‰ – Pertanto aliquota massima TASI risultante dalla differenza tra il

10,6 ‰ ed aliquota IMU comunale applicata .

6) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

7) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

- ✓ Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- ✓ Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- ✓ Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

1	Pubblica sicurezza e vigilanza	€ 139.118,96
2	Illuminazione pubblica (ENEL)	€ 59.456,58
3	Manutenzione illuminazione pubblica	€ 4.910,50
4	Servizi cimiteriali	€ 26.352,50
5	Servizi di manutenzione stradale	€ 20.161,81
6	Manutenzione verde pubblico	€ 13.826,68
7	Servizi socio-assistenziali (Personale)	€ 22.331,01
8	Servizio di anagrafe (Ninfea)	€ 185.757,91
9	Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 20.161,81
10	Anagrafe	€ 32.968,73
<u>TOTALE COSTI ANNO 2018</u>		<u>€ 525.046,47</u>
<u>GETTITO TASI STIMATO ANNO 2019</u>		<u>€ 145.165,74</u>
<u>GRADO DI COPERTURA DEI COSTI</u>		<u>27,65%</u>

8) Di dare atto che tali aliquote entrano in vigore dal 1 gennaio 2019.

9) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 2 del 18/02/2016

10) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui al comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito , con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto

per l'approvazione del bilancio di previsione.

In prosieguo, con ulteriore votazione resa con le forme di legge:

Favorevoli n. 8

Astenuti n. (Dell'Omo Andrea, Mancini Sergio)

D E L I B E R A

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2019

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to TESSITORI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to STORELLI CLORINDA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CAPPELLETTI ALFONSO

Prot. N.

Li

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

Dalla residenza comunale, li 05/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
STORELLI CLORINDA

Reg. n° 214 del 05/03/2019

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05/03/2019 al 20/03/2019 senza reclami.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to ZIZZI ROBERTO

il Segretario comunale:

Visti gli atti d'ufficio;

Visto che la suesesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza reclami;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

Dalla residenza municipale, li 15/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to STORELLI CLORINDA

SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: IMPOSTA COMUNALE UNICA - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)- APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO D'IMPOSIZIONE 2019

SINDACO - relaziona Elisa Guarnacci, grazie Elisa.

ASSESSORE GUARNACCI - grazie. Per quanto riguarda le aliquote riferite alla TASI sono rimaste invariate e comunque erano già al massimo visto che ognuno si batte per chi ha aumentato che cosa. Sono rimaste invariate rispetto al precedente anno, per ragioni fiscali e nei limiti di legge prefissati e queste sono dovute come presupposto per il possesso e detenzione a qualsiasi titoli di fabbricati ed aree edificabili, ritenute per qualsiasi uso ad esclusione dei terreni agricoli e l'abitazione principale. Le aliquote in approvazione sono dell'1 per mille e riguardano l'abitazione principale; il 2 per mille per gli immobili produttivi; l'1 per mille per i fabbricati rurali e il 2 per mille per le aree edificabili. Le scadenze proposte per la delibera sono per il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno in corso. Lo ricordiamo è un gettito stimato di circa 145 mila euro. Sindaco ho finito, grazie.

SINDACO - ci sono interventi per l'aliquota TASI? Passiamo alla votazione, chi è favorevole?

VOTAZIONE

SINDACO - astenuti. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole?

VOTAZIONE

SINDACO - astenuti. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno.



COMUNE DI NORMA

PROVINCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero deliberazione **6** del **25/02/2019**

Numero Proposta **5** del **19/02/2019**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
	Data 20/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to SERANGELI DOTT. MICHELE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
	Data 20/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICC F.to SERANGELI DOTT. MICHELE